

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 16/2026

[RASSEGNA](#)

NOTIZIARIO N 78 DEL 24 APRILE 2026

[A CURA DI:](#)

[FEDERICA TRESKA: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO](#)

[DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO](#)

[GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE](#)

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza, 18 febbraio 2026, n. 3719, sez. II civile

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI Lite fra condomini per danni alla proprietà individuale - Foro speciale per le cause condominiali ex art. 23 c.p.c. - Applicabilità - Sussistenza - Lite tra condomini e amministratore per l'adempimento degli obblighi assunti con il conferimento dell'incarico a quest'ultimo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 23 c.p.c., che prevede per le cause tra condomini il foro speciale ed esclusivo del giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale, si applica a tutte le liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprietà delle parti comuni dell'edificio o dall'uso e godimento delle stesse, incluse quelle relative al risarcimento dei danni arrecati alla proprietà individuale, mentre non trova applicazione nelle liti tra condomini e amministratore attinenti all'adempimento degli obblighi assunti con il conferimento dell'incarico a quest'ultimo, poiché, in tal caso, ciascuna delle parti (condomini e amministratore uscente) agisce per la tutela di un proprio interesse personale. (Nella specie, la S.C. ha statuito che l'azione proposta da un condominio nei confronti dell'amministratore, al termine dell'incarico, per inadempimento dell'obbligo di dare conto della gestione e di restituire tutte le somme e i documenti detenuti non rientra nella materia condominiale e resta soggetta ai criteri generali di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.).

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

Cassazione, ordinanza, 1 marzo 2026, n. 4581, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - SCIoglimento del contratto - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO Facoltà di mutamento della domanda di accertamento dell'inadempimento in quella di risoluzione del contratto - Ammissibilità - Limiti -

Fattispecie.

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la domanda di risarcimento del danno non è implicitamente compresa in quella di risoluzione, trattandosi di domande autonome, sebbene cumulabili ai sensi dell'art. 1453, comma 1, c.c.; tuttavia, lo ius variandi previsto dal comma 2 della medesima disposizione consente alla parte non inadempiente di modificare, anche con la memoria ex art. 183 c.p.c., la domanda originaria di accertamento dell'inadempimento (o di accertamento negativo del credito) in quella di risoluzione del contratto, senza che ciò integri domanda nuova, purché il mutamento resti circoscritto alla medesima vicenda sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'ammissibilità della domanda di risoluzione proposta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. - *ratione temporis* vigente - in sostituzione dell'originaria domanda di accertamento negativo del credito, cassando la sentenza che ne aveva dichiarato la tardività).

Cassazione, sentenza, 23 febbraio 2026, n. 4067, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Azione ex art. 2932 promossa da promittente venditore - Onere di provare l'assenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli - Insussistenza.

In tema di preliminare di compravendita, il promittente venditore che agisce per l'esecuzione in forma specifica del contratto non è tenuto a dar la prova dell'assenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sul bene, salvo che ciò non costituisca ragione del rifiuto a stipulare il definitivo da parte del promissario acquirente, a ciò invitato.

Cassazione, ordinanza, 13 febbraio 2026, n. 3246, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE Prescrizione - Natura assoluta o relativa della simulazione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di prescrizione, mentre non assume rilievo la natura - assoluta o relativa - dell'azione di simulazione che, essendo comunque diretta ad accertare la nullità del negozio apparente, è, ai sensi dell'art. 1422 c.c., imprescrittibile, il decorso del tempo può eventualmente colpire i diritti che presuppongono l'esistenza del negozio dissimulato, facendo così venire meno l'interesse all'accertamento della simulazione del negozio apparente.

Cassazione, ordinanza, 12 febbraio 2026, n. 3194, sez. I civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c. - Funzione deterrente e risarcitoria - Fondamento - Credito dipendente da determinazione giudiziale - Rifiuto del creditore di ricevere la somma offerta - Assenza di giustificato motivo - Applicabilità - Esclusione.

L'art. 1284, comma 4, c.c., stante la sua funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, non si applica quando la parte creditrice ha rifiutato, senza giustificato motivo, di ricevere la somma offerta in pagamento dalla parte debitrice e risultata corrispondente a quella riconosciuta all'esito del giudizio.

Cassazione, sentenza, 31 dicembre 2025, n. 34927, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) Violazione delle regole di condotta nella fase precontrattuale - Conseguenze - Risoluzione del contratto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La violazione delle regole di condotta che disciplinano l'attività propedeutica alla conclusione del contratto, quando abbia per effetto di indurre l'altra parte alla stipula di un contratto che altrimenti non avrebbe concluso, può dar luogo a responsabilità contrattuale o all'annullamento per vizio del consenso, ma non alla risoluzione dello stesso, la quale ha come presupposto l'inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto e non dei patti precontrattuali. (In applicazione principio, la S.C. ha

cassato con rinvio la sentenza di merito che, dopo aver accertato la violazione, da parte di una società assicuratrice, degli obblighi informativi precontrattuali, aveva accolto la domanda dell'assicurato, volta alla risoluzione del contratto successivamente concluso).

DEMANIO

Cassazione, ordinanza, 18 marzo 2026, n. 6346, Sez. Unite civili

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Demanio marittimo - Domanda diretta alla declaratoria di avvenuta sdemanializzazione di un bene - Diritto autodeterminato - Passaggio in giudicato della sentenza di rigetto - Nuova azione fondata su diverso fatto costitutivo - Preclusione - Fattispecie.

In tema di demanio marittimo, la domanda volta all'accertamento della proprietà demaniale, o, al contrario, della proprietà privata di una determinata area, ovvero diretta alla declaratoria dell'avvenuta sdemanializzazione della stessa, nonché all'accertamento dei confini del demanio idrico rispetto alle proprietà private, verte su diritti cd. autodeterminati, (con riferimento ai quali, cioè, la deduzione del fatto costitutivo rileva unicamente a fini di prova), sicché il rigetto di una di tali domande, sia pure per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, fa stato anche nel successivo processo instaurato mediante riproposizione di domanda avente identico petitum, sebbene fondata su di un diverso fatto costitutivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'inammissibilità di una domanda fondata sulla sdemanializzazione legata ad eventi naturali, ex art. 947 c.c., nel regime anteriore a quello introdotto dalla l. n. 37 del 1994, art. 4, in quanto preclusa dal giudicato formale sulla persistente natura demaniale dell'area in contesa, conseguente al rigetto della medesima domanda fondata sull'allegazione della sussistenza degli estremi della sdemanializzazione tacita ex art. 429 del codice civile del 1865).

FALLIMENTO

Cassazione, sentenza, 18 marzo 2026, n. 6498, Sez. Unite civili

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Domanda di risoluzione per inadempimento - Azione promossa prima del fallimento della parte convenuta e trasferita in sede fallimentare - Contrapposta domanda promossa dal contraente fallito e proseguita dal curatore in sede ordinaria - Sospensione del giudizio di opposizione al passivo per pregiudizialità - Esclusione - Fondamento.

La contemporanea pendenza del giudizio di risoluzione per inadempimento proposto dal contraente in bonis prima del fallimento del convenuto e trasferito in sede fallimentare e di quello avente ad oggetto la contrapposta domanda avanzata dal contraente poi fallito e proseguito dal curatore in sede ordinaria, non determina la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio endoconcorsuale in attesa di quello ordinario, in quanto l'accertamento dei diritti restitutorio e risarcitorio deve aver luogo, unitamente alla pronuncia sulla pregiudiziale costituiva, con il rito previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall., nel rispetto dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza che informano quest'ultimo e che, in ogni caso, la stabilità della pronuncia resa in sede fallimentare, assicurata dal giudicato endofallimentare, non si presta ad essere incisa dagli sviluppi del giudizio di un'azione di massa quale quella di risoluzione promossa dal curatore.

Cassazione, sentenza, 8 febbraio 2026, n. 2817, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE Accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa - Nomina del commissario giudiziale - Compito di riferire su ogni aspetto - Preclusioni per le attestazioni del professionista indipendente - Insussistenza - Fondamento.

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa, ex art. 61 CCII, il tribunale può conferire al commissario giudiziale, nominato ai sensi dell'art. 40, comma 4, CCII, il compito di riferire su ogni aspetto rilevante per la decisione sulla domanda di omologazione, senza preclusione di quelli che sono oggetto di attestazione da parte del professionista indipendente, ai sensi dell'art. 57, comma 4, CCII, poiché l'art. 48, comma 4, CCII, impone all'organo giudicante di decidere -

all'esito dell'udienza di comparizione delle parti e del commissario giudiziale ed assunti gli eventuali mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio - dopo aver "sentito il commissario giudiziale".

IMMOBILI

Cassazione, ordinanza, 23 dicembre 2025, n. 33800, sez. V civile

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Cabina di trasformazione per la somministrazione di energia elettrica - Caratteri - Inclusione nel gruppo E delle categorie catastali - Fondamento.

La cabina di trasformazione per la somministrazione dell'energia elettrica occorrente all'illuminazione e al funzionamento degli apparati dell'infrastruttura costituisce "unità immobiliare a destinazione particolare" compresa nel gruppo E delle categorie catastali, non presentando autonomia funzionale e reddituale rispetto all'immobile principale.

IMPRESA FAMILIARE

Cassazione, ordinanza, 22 dicembre 2025, n. 33596, sez. L

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - DIRITTI DEI PARTECIPANTI - IN GENERE Impresa familiare - Diritto di prelazione - Limite temporale - Cessazione dell'attività lavorativa - Successiva liquidazione della quota - Irrilevanza.

In tema di impresa familiare, ai fini dell'individuazione del limite temporale per l'esercizio del diritto di prelazione sull'azienda, spettante ai familiari che prestano in modo continuativo attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare, ex art. 230-bis, comma 5, c.c., deve aversi riguardo al momento della cessazione definitiva dell'attività lavorativa e non a quello, successivo, della materiale e concreta liquidazione della quota di partecipazione, costituente un diritto di credito, che potrebbe seguire a lunga distanza dalla data della sua maturazione.

SUCCESSIONI

*Cassazione, ordinanza, 17 aprile 2026, n. 9914, sez. V

Coniuge superstite – Abitazione familiare

Il fatto della permanenza nell'abitazione familiare da parte del coniuge superstite costituisce legittimo esercizio del diritto d'abitazione, acquisito in forza di legge al momento dell'apertura della successione; conseguentemente è stata disattesa, con riferimento alla relazione materiale fra il coniuge e la casa familiare, proseguita dopo l'apertura della successione, la difforme e incompatibile qualifica in termini di possesso di beni ereditari da parte di un chiamato all'eredità

*Cassazione, ordinanza, 30 marzo 2026, n. 7679, sez. II civile

Testamento – Domanda di divisione dell'eredità

Una volta proposta in primo grado la domanda di divisione dell'eredità basata sulla prospettazione di una successione legittima, non costituisce domanda nuova ed è, pertanto, ammissibile anche in appello quella diretta a ottenere la medesima divisione in forza di un testamento olografo successivamente ritrovato e comunque prodotto in giudizio da una parte del giudizio, atteso che il titolo regolatore della successione prevale sulla disciplina legale in materia e, inoltre, la sua deduzione non altera gli elementi essenziali del "petitum", relativo ai beni ereditari da dividere, e della "causa petendi", fondata sull'esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione "mortis causa". Ne consegue che è possibile la modifica della domanda di divisione, poiché le diverse modalità di delazione dell'eredità configurano, comunque, un unico istituto e nel procedimento di scioglimento della comunione ereditaria esse non costituiscono una domanda, cosicché la parte può sempre adattarle alle evenienze e alle sopravvenienze di causa.

Cassazione, sentenza, 6 febbraio 2026, n. 2645, sez. II civile

POSSESSO - BUONA O MALA FEDE - PRESUNZIONE DI BUONA FEDE Azione di petizione ereditaria - Disposizioni in materia di possesso - Applicabilità - Conseguenze - Diritto al risarcimento del danno - Esclusione - Diritto ai frutti indebitamente percepiti - Sussistenza - Limiti.

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITÀ (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI - IN GENERE In genere.

Il principio della presunzione di buona fede di cui all'art. 1147 c.c. ha portata generale e non limitata all'istituto del possesso in relazione al quale è enunciato; pertanto, poiché l'art. 535 cod. civ. stabilisce che le disposizioni in materia di possesso si applichino anche al possessore dei beni ereditari, chi agisce, con l'azione di petizione, per la rivendicazione dei beni ereditari - eventualmente previo annullamento del testamento in base al quale è stato chiamato all'eredità il possessore di buona fede - non può pretendere da quest'ultimo il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall'art. 1148 c.c.

Cassazione, ordinanza, 23 dicembre 2025, n. 33806, sez. III civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - IN GENERE Testamento olografo - Autenticità - Contestazione - Modalità - Querela di falso - Esclusione - Azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura - Necessità.

Per contestare l'autenticità di un testamento olografo non deve proporsi la querela di falso ma è necessaria l'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura.

SERVITÙ

***Cassazione, ordinanza, 30 marzo 2026, n. 7662, sez. II civile**

Servitù - Accertamento

In tema di servitù, il giudicato formatosi su un giudizio introdotto con actio negatoria servitutis – volto all'accertamento dell'inesistenza di una pretesa servitù già esistente (a qualunque titolo) – non si estende al successivo giudizio volto alla costituzione coattiva della servitù ex artt. 1032 e 1051 c.c., poiché quest'ultimo ha petitum (sentenza costitutiva) e causa petendi (accertamento dei presupposti legali di costituzione necessaria) diversi, essendo diretto non ad accertare un diritto reale preesistente, ma a crearne uno nuovo in presenza di uno stato oggettivo di necessità del fondo dominante.

USUCAPIONE

Cassazione, ordinanza, 19 febbraio 2026, n. 3736, sez. II civile

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE Prova dell'usucapione - Fondi destinati ad un utilizzo diverso da quello agricolo - Recinzione del fondo - Elemento dirimente dell'animus rem sibi habendi - Esclusione.

In tema di usucapione, quando la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione riguardi fondi funzionalmente o strutturalmente destinati ad un utilizzo diverso da quello agricolo, la recinzione non può ritenersi un elemento dirimente ai fini della prova dell'animus rem sibi habendi.

II. Diritto tributario

Cassazione, ordinanza 15 dicembre 2025, n. 32620, sez. V

Unicità e pluralità atti tassabili - Statuizioni connesse - Art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Connessione oggettiva - Necessità - Connessione soggettiva - Irrilevanza - Fattispecie

In tema di imposta di registro, al fine di ritenere necessariamente connesse e derivanti l'una dall'altra più statuizioni contenute in uno stesso provvedimento giudiziario, con conseguente applicazione della regola dell'imposizione della disposizione più onerosa, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986 (norma eccezionale e di stretta interpretazione), occorre che non si possa concepire l'esistenza dell'una senza prescindere dall'altra, configurandosi una connessione oggettiva per volontà della legge o per l'intrinseca natura delle diverse statuizioni, a nulla rilevando l'esistenza di una mera connessione soggettiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una sentenza contenente un capo di condanna dei condebitori in solido a risarcire il danno subito da un terzo e altro capo di condanna di uno dei condebitori a tenere indenni gli altri, aveva escluso l'applicazione del comma 2 dell'art. 21, ricorrendo una mera connessione parzialmente soggettiva ed occasionale, e trattato ciascuna delle due disposizioni come fosse un atto distinto, ciascuno soggetto ad imposta di registro).

Cassazione, ordinanza 21 dicembre 2025, n. 33400, sez. V

Liquidazione dell'atto per enunciazione - Identificazione dell'atto nei suoi presupposti soggettivi e oggettivi - Necessità - Accertamento - Condizioni

La liquidazione dell'atto per enunciazione, stabilita dall'art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, postula che l'atto enunciato sia identificato, in termini autosufficienti, nei suoi presupposti soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla entità economica dell'operazione ai fini della determinazione della base imponibile, dovendosi, altrimenti, procedere ad accertamento, qualora la tassazione dell'atto richieda verifiche di natura extratestuali, ove ne ricorrano le condizioni.

Cassazione, ordinanza 26 dicembre 2025, n. 34140, sez. V

Plusvalenza derivante da cessione di partecipazioni societarie - Momento rilevante - Stipula del contratto - Individuazione del regime applicabile - Effettiva tassazione - Principio di cassa - Mancata percezione del prezzo - Conseguenze

In materia di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni societarie, qualificata come reddito diverso ai sensi dell'art. 67 del TUIR, si considera "realizzata" al momento del perfezionamento del contratto di cessione a titolo oneroso, che ne costituisce il presupposto giuridico e determina l'individuazione del regime di tassazione applicabile, mentre il diverso momento in cui viene percepito il corrispettivo rileva, sulla base del principio di cassa, a formare il reddito imponibile del relativo periodo di imposta, con l'ulteriore conseguenza che la mancata percezione del prezzo non esclude la plusvalenza ma ne differisce unicamente l'imponibilità.

Cassazione, ordinanza 29 dicembre 2025, n. 34589, sez. V

Compromesso di vendita immobiliare - Versamento di caparra - Assoggettabilità ad IVA - Condizioni

In tema di IVA, la diversità di funzioni che la corresponsione della caparra confirmatoria può assumere nell'ambito della stipula di un preliminare di compravendita immobiliare - anticipazione del prezzo finale ovvero risarcimento forfettario - impone di distinguere, ai fini dell'assoggettabilità all'imposta, tra due ipotesi: nel caso di regolare esecuzione del contratto, la caparra è imputata in acconto sul prezzo dei beni oggetto del definitivo, soggetti ad IVA, andando ad incidere sulla relativa base imponibile e, prima ancora, ad integrare il presupposto impositivo ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972; l'inadempimento del preliminare, invece, ne propizia il trattenimento, risarcendo, in tal modo, il promittente venditore e, di conseguenza, non fa parte della base imponibile dell'IVA.

*** Cassazione, ordinanza 11 aprile 2026, n. 9143, sez. V**

Il giudice del gravame ha considerato che nella fattispecie legittimamente era stata revocata l'agevolazione usufruita dalla contribuente al momento dell'acquisto della prima casa di abitazione in quanto il successivo accordo, concluso tra le parti con effetto risolutorio dell'acquisto (per mutuo dissenso), aveva comportato un "ritrasferimento" infraquinquennale dello stesso immobile già acquistato, trasferimento cui non aveva fatto seguito il riacquisto "di altro immobile da adibire a propria abitazione principale" (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, nota II-bis, n. 4, della tariffa allegata, parte prima).

La contribuente, nel ricorrere contro l'Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della CTR, ha dedotto, in sintesi, che illegittimamente il giudice del gravame aveva fatto conseguire la revoca dell'agevolazione in contestazione dalla retrocessione dell'unità immobiliare già acquistata sulla base di un accordo solutorio (cd. mutuo consenso) cui non potevano riconnettersi, per come assunto dalla stessa amministrazione nella risoluzione n. 20/E del 14 febbraio 2014, effetti traslativi.

Si è assunto, quindi, che la risoluzione del contratto per mutuo consenso va correlata, quanto alla disciplina delle prestazioni conseguenti, alla disposizione di cui all'art. 28, e che, in buona sostanza, il relativo effetto giuridico si risolve nella eliminazione del precedente contratto, così che la sua conclusione non poteva essere ricondotta, nella fattispecie, alla causa di revoca espressamente prevista con riferimento al trasferimento (infraquinquennale) della unità immobiliare acquistata con l'agevolazione prevista per la prima casa di abitazione (Iva al 4%).

Ad avviso della Cassazione, il ricorso della contribuente è destituito di fondamento e va senz'altro disatteso.

*** Cassazione, sentenza 14 aprile 2026, n. 9387, sez. V**

Imposta di registro- Riconoscimento di debito

In relazione all'applicazione dell'imposta di registro sul riconoscimento di debito, in via di tendenziale schematizzazione, le posizioni assunte dalla giurisprudenza della Sezione Tributaria di questa Corte possono ricondursi a tre filoni interpretativi (...). Le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682) hanno dato preferenza al terzo orientamento, con la conseguenza che la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito debba essere ricondotta, ai fini dell'imposta di registro, all'art. 4 della tariffa – parte seconda, che assoggetta, in caso d'uso, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ad imposta di registro in misura fissa, prescindendo dal principio di alternatività tra IVA e imposta di registro (art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Questo orientamento è stato confermato e ribadito dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità (da ultime Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2025, n. 33472; Cass., Sez. Trib., 27 gennaio 2026, n. 1859; Cass., Sez. Trib., 29 gennaio 2026, n. 1995; Cass., Sez. Trib., 12 febbraio 2026, n. 3137 e 3153).

Ne discende che il giudice di appello si è discostato da tale principio, riaffermando la soggezione della ricognizione di debito ad imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 3 della tariffa – parte prima annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sulla scorta della sua "natura dichiarativa".

*** Cassazione, ordinanza 17 aprile 2026, n. 9916, sez. V**

Imposta di successione- Accettazione di eredità con beneficio d'inventario – Procedura di liquidazione dei debiti ereditari non conclusa

Trova applicazione il principio sancito da Cass. Sez. T, n. 17992/2025 (v. anche Cass. n. 4788/17 e n. 11458/18) secondo cui in tema di imposta di successione, l'accettazione beneficiata dell'eredità non determina una deroga al regime dell'obbligazione tributaria di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, sotto il profilo della disciplina delle passività fiscalmente rilevanti, venendo piuttosto in rilievo al momento della riscossione dell'imposta -secondo le risultanze dell'attività liquidatoria dei beni ereditari ex artt. 495 e ss c.c. -, al fine di determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti all'erede nel rispetto del limite della sua esposizione all'obbligazione tributaria, la quale, pertanto, non potrà essere fatta valere fino a quando non sia conclusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede beneficiato.

Nella specie, il procedimento di accettazione beneficiata non era concluso e, pertanto, l'Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto emettere la cartella di pagamento impugnata ma avrebbe dovuto attendere il completamento della procedura di liquidazione dei debiti ereditari.

*** Cassazione, ordinanza 20 aprile 2026, n. 10264, sez. V**

Reddito da plusvalenza – Art. 5, comma 3, D.lgs. n. 147/2015 – Accertamento

La CTR ha ritenuto legittimo l'utilizzo, da parte dell'Ufficio, ai fini della determinazione dell'effettivo prezzo del terreno alienato dal contribuente, del valore accertato in sede di determinazione dell'imposta di registro, richiamando, sia pur genericamente, l'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza su tale questione.

Tale statuizione si pone in contrasto con il principio, affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria (Cass. 06/12/2024, n. 31372; Cass. 08/05/2019, n. 12131; Cass. 18/04/2018, n. 9513; Cass. 17/05/2017, n. 12265).

Rimane fermo che compete al giudice del gravame verificare se risulti accertata la percezione di una plusvalenza imponibile da parte del contribuente, sul fondamento di criteri di stima anche diversi rispetto all'importo della cessione del terreno come definito ai fini dell'imposta di registro.

*** Cassazione, ordinanza 20 aprile 2026, n. 10361, sez. V**

Imposte di donazione, ipotecaria e catastale - Istituzione di trust

L'istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscano la dotazione sono atti fiscalmente neutri, perché non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all'imposta di donazione (ma altrettanto è a dirsi per quella ipotecaria e catastale), che è dovuta, invece, al momento del passaggio dei beni o dei diritti dal trustee al beneficiario (e, quindi, al momento della realizzazione di un vero e proprio effetto traslativo, presupposto dell'imposizione de qua), essendo questa interpretazione la sola conforme ai principi delineati dall'art. 53 Cost., secondo il quale l'imposizione non deve essere arbitraria, ma ragionevole, connessa, cioè, ad un effettivo indice di ricchezza (cfr. Cass. n. 19617/19, Cass. n. 29507/20 e Cass. n. 31857/23).

Il vincolo di destinazione -in cui si sostanziano l'istituzione di un trust e l'atto di dotazione- non costituisce un autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale (cfr. Cass. n. 21614/16, Cass. n. 16699/19 e Cass. n. 11083/24), per cui l'imposta è dovuta non al momento dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito al trasferimento finale dei beni o dei diritti al beneficiario, giacché solo tale trasferimento è suscettibile di esprimere un effettivo indice di capacità contributiva (cfr. Cass. n. 19167/19) e, quindi, di integrare un arricchimento, avente il carattere della definitività (cfr. Cass. n. 31445/18 e, nello stesso senso, Cass. n. 30343/25).

Questa opzione ermeneutica, peraltro, si pone nel solco degli indirizzi espressi dalla stessa Agenzia delle Entrate, da ultimo, con la circolare n. 34 del 2022, con la quale l'amministrazione (...) ha riconosciuto che "l'atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust... è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa" ed, al contempo, che "la costituzione del vincolo di destinazione non integra un autonomo presupposto ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza". Su questa scia, del resto, si è collocato recentemente anche il legislatore, il quale ha sostanzialmente recepito -con il D.Lgs. n. 123 del 2025- la soluzione giurisprudenziale affermata nel corso degli ultimi anni, poc'anzi rammentata, ancorché introducendo un regime -meramente opzionale- di liquidazione delle imposte al momento "di ciascun conferimento dei beni e dei diritti o dell'apertura della successione".

La corte di merito, nel caso di specie, disattendendo i principi ai quali si è fatto cenno ed omettendo di tenerne conto nella disamina della controversia, ha affermato, rifacendosi ad un orientamento giurisprudenziale oramai recessivo, che l'istituzione di un trust costituisce un autonomo presupposto impositivo in forza dell' art. 2, comma 47, D.L. n. 262 del 2006, conv. dalla legge n. 286 del 2006, e che è irrilevante, ai fini dell'applicazione dell'imposizione, che dall'atto derivi un utile o un vantaggio.